



N. 2146-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)**

(RELATORE BEVILACQUA)

Comunicata alla Presidenza il 26 febbraio 2011

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca

d'iniziativa dei deputati GRIMOLDI, ALLASIA, GOISIS, REGUZZONI e VOLPI

(V. Stampato Camera n. 2064)

*approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione)
della Camera dei deputati il 28 aprile 2010*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 aprile 2010*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, il disegno di legge, di iniziativa del gruppo Lega nord, giunge in Senato per la seconda lettura, dopo essere stato approvato in sede legislativa presso l'altro ramo del Parlamento. Esso riguarda la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, che persegue lo scopo di avvicinare alla lettura le persone minorate della vista fornendo loro un importante strumento di svago e di crescita culturale. Come si evince dalla relazione illustrativa presentata alla Camera, la Biblioteca sostiene, attraverso servizi di trascrizione e di consulenza, l'integrazione dei circa 3.000 studenti non vedenti delle scuole di ogni ordine e grado.

La Biblioteca è stata fino ad oggi normata da diverse leggi: 14 giugno 1973, n. 353, 22 dicembre 1981, n. 776, 20 gennaio 1994, n. 52, e, da ultimo, 13 novembre 2002, n. 260. Allo studio, ricerca e promozione, la Biblioteca affianca anche un'attività informativa e divulgativa; il patrimonio librario in linguaggio *braille* destinato alla lettura vanta oltre 6.000 opere di autori italiani e stranieri, arricchito annualmente di circa 500 titoli, nonché un'ingente produzione su supporto informatico, quale risposta al continuo incremento delle richieste di testi in formato digitale da parte dei non vedenti. La Biblioteca, anche per favorire importanti sbocchi occupazionali per i minorati della vista, è impegnata fortemente nella trascrizione in linguaggio *braille* di opere e di spartiti musicali e ha ricevuto per quest'attività importanti riconoscimenti internazionali.

Negli ultimi anni la domanda di testi su supporto cartaceo o digitale è notevolmente aumentata. Per il solo anno scolastico 2007-2008, oltre 3.000 sono stati i libri tra-

scritti a caratteri ingranditi per ipovedenti, oltre 2.500 quelli in linguaggio *braille* e oltre 1.500 quelli su supporto informatico. Il principio al quale si ispira la Biblioteca è quello di produrre e di fornire libri scolastici effettivamente accessibili e fruibili, adottando e personalizzando quelli in uso nelle scuole e nelle facoltà universitarie che gli editori hanno studiato e realizzato per studenti con idonee capacità visive. L'istituto, in virtù di un accordo con gli editori, acquisisce infatti la copia digitale del libro assumendosi per intero l'onere di rielaborarlo, in applicazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, mediante modifiche atte a consentire la stampa in linguaggio *braille* o in caratteri ingranditi ovvero per consentirne la lettura con il sintetizzatore vocale o con il *display* in linguaggio *braille*.

Sulla base di quanto descritto, il disegno di legge originariamente presentato presso l'altro ramo del Parlamento prevedeva l'assegnazione di un contributo pari a 7 milioni di euro a decorrere dal 2009, maggiore di quello disposto dalle norme vigenti. Il testo all'esame del Senato, modificato durante l'*iter* in prima lettura, dispone invece all'articolo 1 che il contributo fissato dalla legge n. 260 del 2002 in 4 milioni di euro sia incrementato di un importo pari a 600.000 euro per l'anno 2010, a 700.000 euro per l'anno 2011 e a 1.682.190 euro annui a decorrere dall'anno 2012.

L'articolo 2 del disegno di legge interviene invece sull'articolo 3 della legge n. 52 del 1994, con riferimento alle attività della Biblioteca. In particolare, laddove nella legge n. 52 si menziona la possibilità di stipulare apposite convenzioni con biblioteche e idonei centri di produzione per assicurare un più adeguato servizio, si inserisce un'ulteriore fi-

nalità ossia il potenziamento della rete dei centri di consulenza tiflodidattica allo scopo di garantire la copertura dell'intero territorio nazionale. Si specifica poi che i sussidi didattici speciali forniti dalla Biblioteca sono fruibili dagli alunni minorati della vista anche in forma di supporto digitale. Si stabilisce altresì che l'istituto può stipulare convenzioni con le amministrazioni locali e con altre istituzioni pubbliche e private per il potenziamento della propria rete di centri di produzione impegnati nell'editoria scolastica.

L'articolo 3 del disegno di legge reca infine la copertura finanziaria.

La Commissione ha iniziato l'esame del provvedimento il 7 luglio scorso, rilevando subito l'esigenza di svolgere alcune audizioni, onde orientare il dibattito. Sono dunque stati auditi: la Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» il 20 luglio 2010, l'Istituto dei ciechi di Milano il 22 luglio 2010, l'Unione ciechi d'Europa il 12 ottobre 2010 e la società Tiflosystem Spa il 19 ottobre 2010.

Il 15 settembre 2010 si è concluso intanto il dibattito, all'esito del quale i capigruppo del Popolo della libertà e del Partito democratico, senatori Asciutti e Rusconi, hanno dichiarato, a nome dei rispettivi schieramenti, che non avrebbero presentato emendamenti e che erano pertanto disponibili a rinunciare alla fissazione del relativo termine. Il capogruppo della Lega nord, senatore Pittoni, ha invece richiesto la fissazione di un termine, stabilito dalla Commissione per il 24 settembre.

Nel frattempo, le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i loro pareri non ostativi sul testo, nelle sedute, rispettivamente, del 28 settembre e 6 ottobre 2010. In particolare, nella seduta del 5 ottobre, la Commissione bilancio rilevava la necessità che il Governo confermasse la sussistenza delle risorse, tenuto conto che la certezza degli stanziamenti risaliva all'aprile del 2010, all'atto dell'esame presso la Camera, e

che la Biblioteca era uno degli enti cui si doveva applicare il dimezzamento delle risorse in virtù dell'articolo 7, comma 24, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il 6 ottobre il sottosegretario Casero ha comunque confermato l'esistenza delle dotazioni economiche a copertura del provvedimento, manifestando così l'orientamento non ostativo dell'Esecutivo, cui si è conformata la 5^a Commissione.

Preso atto che non era stato presentato alcun emendamento, il 23 novembre 2010 la 7^a Commissione ha dunque concluso l'esame in sede referente con il voto favorevole di tutti i gruppi parlamentari sul testo a suo tempo licenziato dalla Camera dei deputati, registrando altresì la piena disponibilità di tutti gli schieramenti a richiedere il trasferimento alla sede deliberante. Il 2 dicembre è stata pertanto formalmente avanzata alla Presidenza del Senato la richiesta per il passaggio di sede. Tuttavia, il Governo ha comunicato il diniego a tale trasferimento di sede. Secondo la Ragioneria generale, infatti, l'autorizzazione di spesa prevista dal provvedimento per la copertura degli oneri è stata defanziata ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, cui si è data attuazione con il disegno di legge di bilancio per il 2011. L'*iter* del provvedimento si è così arrestato, in attesa di individuare una nuova copertura.

È quindi auspicio unanime della 7^a Commissione che la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, deciso dalla Conferenza dei capigruppo la settimana scorsa, abbia come presupposto il superamento dell'*impasse* di carattere finanziario, nell'interesse preminente dell'attività della Biblioteca, che certamente merita il più convinto sostegno economico dello Stato.

BEVILACQUA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: **BENEDETTI VALENTINI**)

28 settembre 2010

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 2146, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FLERES)

6 ottobre 2010

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge n.2146, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il contributo alla Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato di un importo pari a 600.000 euro per l'anno 2010, a 700.000 euro per l'anno 2011 e a 1.682.190 euro annui a decorrere dall'anno 2012.

Art. 2.

1. All'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per potenziare la rete dei centri di consulenza tiflodidattica allo scopo di garantire la copertura dell'intero territorio nazionale»;

b) al comma 2, dopo le parole: «sussidi didattici speciali» sono inserite le seguenti: «fruibili dagli alunni minorati della vista anche in forma di supporto digitale»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, la Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" può stipulare convenzioni con le amministrazioni locali e con altre istituzioni

pubbliche e private per il potenziamento della propria rete di centri di produzione impegnati nell'editoria scolastica».

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 600.000 euro per l'anno 2010, a 700.000 euro per l'anno 2011 e a 1.682.190 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

